



Decreto n° 0136 / Pres.

Trieste, 20 giugno 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

STATO DI SOFFERENZA IDRICA. DEROGA AL DEFLUSSO MINIMO VITALE IN APPLICAZIONE ALL'ARTICOLO 42 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 20/06/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 20/06/2017

Vista la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

Visto, in particolare, l'articolo 36, comma 1, della citata legge, ai sensi del quale il livello di Deflusso Minimo Vitale è determinato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque;

Visto l'articolo 10 della legge regionale 11/2015 che disciplina la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque, che replica interamente l'abrogato articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16;

Atteso che ai sensi del comma 12 del citato articolo 10 della legge regionale 11/2015 "le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, con la quale si è proceduto alla adozione definitiva del progetto di Piano regionale di tutela delle acque e con cui sono elencate le Norme in regime di salvaguardia;

Visti gli articoli 38 e 42 delle Norme di Attuazione del progetto di Piano che disciplinano rispettivamente il Deflusso Minimo Vitale nonché i casi di deroga allo stesso per limitati e definiti periodi di tempo, al verificarsi delle situazioni di crisi idrica di cui al proprio decreto 7 agosto 2003, n. 0278/Pres.;

Considerato che gli artt. 38 e 42 delle suddette Norme di Attuazione sono individuati quali misure di salvaguardia dall'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 2000/2012;

Richiamato il proprio decreto 7 agosto 2003 n. 0278/Pres., citato all'articolo 42 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28/2001 da applicare in situazione di deficit idrico;

Considerato che le finalità di detto Regolamento riguardano la disciplina degli utilizzi idropotabile ed irriguo al fine di contemperare l'uso condivisibile delle risorse disponibili nel rispetto degli usi plurimi delle acque, prevedendo da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure in misura ridotta, limitatamente al periodo del deficit idrico, dall'altro lato tendendo ad evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura;

Atteso che l'articolo 1 del Regolamento che prevede che "nell'ipotesi che si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione dichiara in via d'urgenza con proprio decreto lo stato di sofferenza idrica, sulla base dei dati forniti dalla Direzione regionale dell'Ambiente e dalla Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca";

Atteso che lungo il fiume Tagliamento, in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (Gemona), è situata l'opera di presa dell'impianto derivatorio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che costituisce la principale fonte di approvvigionamento di acqua per usi irrigui con riferimento alla media Pianura friulana, e che assicura l'irrigazione di circa 26.000 ettari del comprensorio consortile;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8 del disciplinare di concessione e in applicazione del comma 7 dell'articolo 38 delle Norme di Attuazione, il deflusso minimo vitale che il Consorzio

di Bonifica Pianura Friulana deve garantire alla sezione di Ospedaletto è pari a $8 \text{ m}^3/\text{s}$;

Vista la relazione "Situazione di deficit idrico del fiume Tagliamento giugno 2017" prot. n. 34726 di data 19 giugno 2017 predisposta dal Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche con la quale vengono evidenziate condizioni critiche, tali da non consentire di soddisfare le esigenze irrigue per la fase colturale del periodo, rappresentando pertanto la necessità di avviare le procedure per l'emissione del provvedimento di riduzione temporanea del deflusso minimo vitale;

Vista la relazione "Stato delle risorse idriche in Friuli Venezia Giulia" predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia di data 20 giugno 2017, la quale, anche sulla base dei dati forniti dall'Unità idrografica regionale, evidenzia una situazione di deficit idrico generalizzato su tutto il territorio regionale che si riflette significativamente sulle risorse idriche superficiali e sotterranee;

Considerato che durante gli ultimi 8 mesi, a partire dalla stagione autunnale del 2016, si è riscontrato un significativo deficit nei valori medi di precipitazione, particolarmente grave nei mesi di dicembre e gennaio per la quasi assenza di eventi piovosi e che analogamente anche gli apporti nevosi su tutto l'arco alpino e prealpino della Regione sono stati tra i più bassi storicamente mai registrati;

Preso atto che le scarse precipitazioni dal periodo autunnale al periodo primaverile sommate al limitato apporto dovuto allo scioglimento della neve hanno condizionato pesantemente la ricarica dei corsi d'acqua e della falda sotterranea, che si presentano al momento particolarmente sofferenti;

Considerato altresì che l'apporto delle piogge nei mesi di maggio e giugno è stato decisamente scarso, con valori ben al di sotto della media del periodo, e in particolare che nel bacino montano del Tagliamento la pioggia cumulata a maggio si è attestata al 54% rispetto al valore medio mensile; in pianura tra il 65% e il 72% e che anche il mese di giugno, non ancora concluso, si sta preannunciando decisamente deficitario, in particolare nella fascia montana, dove ha piovuto tra il 25% e il 36%;

Ravvisato che la portata del fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto, valutata sulla base delle misure effettuate sui canali di derivazione del Consorzio e a valle dell'opera di presa dall'Unità idrografica regionale il giorno 19 giugno 2017, è pari a $25,65 \text{ m}^3/\text{s}$; che la scarsità di precipitazioni e l'esiguo contributo dello scioglimento nivale comportano un naturale calo delle portate del fiume Tagliamento, stimato intorno a $0,5-0,8 \text{ m}^3/\text{s}$ al giorno; che il soddisfacimento contemporaneo della competenza irrigua del Consorzio e della portata del deflusso minimo vitale prevista dal disciplinare di concessione comporta la necessità di disporre di una portata minima del Tagliamento alla sezione di Ospedaletto pari a $32,02 \text{ m}^3/\text{s}$;

Considerato che dalla medesima relazione si evincono, come diretta conseguenza della carenza di precipitazioni degli ultimi mesi, particolari difficoltà sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto dove è ubicata la derivazione del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, in quanto la portata naturale del fiume risulta insufficiente al contemporaneo soddisfacimento della competenza irrigua del Consorzio e del mantenimento del deflusso minimo vitale;

Tenuto conto che al momento la portata derivata dal Consorzio di bonifica Pianura Friulana attraverso le opere di presa di Ospedaletto è pari a $18,25 \text{ m}^3/\text{s}$ e corrisponde al 76% della portata prevista dal disciplinare di concessione per il periodo 1° giugno -1° settembre;

Considerato che la relazione del Servizio gestione risorse idriche propone di adottare sul fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto una riduzione temporanea della portata di deflusso minimo vitale, per un periodo di 15 giorni, portandola a $4 \text{ m}^3/\text{s}$;

Considerato che l'insieme delle utenze del fiume Tagliamento, nel rispetto delle priorità previste all'articolo 167 del decreto legislativo 152/2006, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono comunque carattere di pubblico interesse, in considerazione della vastità dell'area servita dal sistema irriguo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e

integrazioni;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di assumere il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 42 delle Norme di attuazione del progetto di Piano di tutela delle acque, adottato con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, ai fini della temporanea riduzione del valore di deflusso minimo vitale, nonché ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al proprio decreto n. 0278/Pres./2003, da applicare per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

Decreta

1. È dichiarato lo stato di sofferenza idrica su tutto il territorio regionale, in particolare lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.

2. Per un periodo di 15 giorni dalla data del presente provvedimento il valore di deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto è fissato in 4 m³/s, ai sensi dell'articolo 42 delle Norme di attuazione del progetto di Piano di tutela delle acque, adottato con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000.

3. In caso di sostanziali variazioni della produzione idrologica del bacino montano o di ulteriore aggravamento della situazione di deficit idrico, le disposizioni di cui ai precedenti punti saranno revocate o modificate.

Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -